PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 18

Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri

La disposizione transitoria di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata fino al 31 dicembre 1987. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi, ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271
Titolo	III — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-18-ammissione-ai-concorsi-di-personale-in-servizio-per-il-comparto-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it